

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **375/1983** (ECLI:IT:COST:1983:375)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Camera di Consiglio del **16/11/1983**; Decisione del **19/12/1983**

Deposito del **29/12/1983**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14265**

Atti decisi:

N. 375

## ORDINANZA 19 DICEMBRE 1983

*Deposito in cancelleria: 29 dicembre 1983.*

*Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 11 dell'11 gennaio 1984.*

Pres. ELIA - Rel. GALLO

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 219, comma terzo, del T.U. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Norme del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 7 maggio 1976 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Tomei Gino c/ Ministero dei trasporti, iscritta al n. 142 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 113 del 27 aprile 1977.

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che, nel processo e con l'ordinanza in epigrafe, la Corte dei conti - Sez. III giurisdizionale (Pensioni civili) - sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 219, terzo comma T.U. 29 dicembre 1973 n. 1092 in relazione all'art. 3 Cost.,

che, secondo il Collegio rimettente, le disposizioni contenute nel terzo e quinto comma dell'impugnato art. 219 determinano, se poste a raffronto, grave disparità di trattamento fra due categorie d'impiegati, in quanto stabilirebbero condizioni di favore per gli agenti meno meritevoli, o addirittura immeritevoli, rispetto a coloro che hanno sempre fedelmente e diligentemente servito,

che una siffatta opinione è fondata sulla constatazione che mentre il terzo comma esige almeno venti anni di servizio effettivo per ammettere a trattamento pensionistico l'impiegato che volontariamente si dimette, il quinto comma riconosce lo stesso diritto dopo dieci anni di servizio "in tutti gli altri casi": e quindi anche nei casi di revoca dall'impiego e di destituzione, a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale per delitti particolarmente gravi,

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata anche sulla base della consolidata giurisprudenza di questa Corte.

Considerato che effettivamente questa Corte, richiamando anche analoghe disposizioni relative ad altre categorie d'impiegati, ha già deciso la stessa questione rilevando che "tale diversità di disciplina si fonda sull'interesse delle Amministrazioni, da una parte, ad allontanare dal servizio il più rapidamente possibile elementi a vario titolo inidonei e, dall'altra, ad utilizzare per un periodo medio ragionevole coloro che svolgono il servizio in condizioni normali", per cui "la soluzione accolta dal legislatore, motivata dalla innegabile diversità delle situazioni messe a confronto, non è contraria a criteri di razionalità (sent. 10 ottobre 1979 n. 119),

che non si ravvisano ragioni per discostarsi da tale indirizzo, per cui la sollevata questione dev'essere dichiarata manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 219, comma terzo, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (T.U. delle norme del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata, in relazione all'art. 3 Cost., con ordinanza 7 maggio 1976 della Corte dei conti - Sez. III giurisdizionale (Pensioni civili)

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*